



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA DI NUORO



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO

ALLEGATO 3 ALL'ATTO AZIENDALE

DICEMBRE 2007

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di funzionamento, la composizione, la organizzazione dei Comitati di Distretto Socio-Sanitari dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, ai sensi del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.10/2006.

Art.2 Organi del Distretto Socio-Sanitario.

Gli organi del Distretto socio-sanitario sono: il Comitato di distretto ed il Presidente del Comitato.

Art.3 Composizione e sede del Comitato.

Il Comitato è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni facenti parte del Distretto. Ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, fanno parte del Comitato di distretto anche i presidenti delle Circoscrizioni comprese nel distretto stesso.

Il Comitato ha sede presso il Comune che esprime il Presidente del Comitato.

Art.4 Funzioni del Comitato.

Il Comitato svolge i compiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.3 quater del decreto legislativo n.502/92 e sm.e.i. e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali.

Formula il proprio parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, proposto dal Direttore del Distretto e approvato dal Direttore Generale.

Esprime al Direttore Generale dell'ASL. N.3, limitatamente alle attività socio-sanitarie ed entro 30 giorni dal ricevimento l'intesa sul programma delle attività territoriali del Distretto stesso.

Formula al Direttore Generale dell' ASL N.3 osservazioni e proposte sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

Art.5 Presidente del Comitato.

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.

Il Presidente rappresenta il Comitato, dirige e modera la discussione, pone in votazione le deliberazioni e le proposte, proclamandone il risultato.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un componente; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed è approvata con il voto di maggioranza dei presenti.

Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato e ne mantiene l'ordine. Può disporre l'allontanamento di chiunque sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta. Può altresì espellere dall'aula sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione, il componente che richiamato tre volte per violazioni del regolamento, persista nel disturbo.

In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art.6 Convocazioni.

Il Comitato è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il Direttore Generale convoca il Comitato per la prima seduta.

Il Comitato è convocato obbligatoriamente almeno due volte all'anno. E' convocato su richiesta del Direttore Generale dell'ASL n.3 o di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai componenti il comitato almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune che esprime il Presidente del Comitato.

Nei casi d'urgenza l'avviso di comunicazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma e/o telefax.

Copia dell'avviso di convocazione viene trasmessa al Direttore Generale dell'ASL n.3.

Art.7 Ordini del giorno.

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.

Ogni Sindaco ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'o.d.g..Il Presidente giudica la ricevibilità della richiesta e ne dispone la trattazione con il primo o.d.g. successivo alla richiesta.

Art.8 Validità delle riunioni del Comitato.

Le riunioni del Comitato sono valide se è presente in prima convocazione la metà più uno dei componenti ed , in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.

La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata, non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità. La seduta viene quindi rinviata in seconda convocazione alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

All'inizio della seduta valida il Presidente attribuisce a due componenti il Comitato, mansioni di scrutatore.

Su richiesta, anche orale, di un componente il comitato, il Presidente accerta la sussistenza del numero legale.

Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore del Distretto o loro delegati.

Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere privato.

Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di 1/3 dei componenti può invitare rappresentanti dello Stato, Regione, Provincia e di organismi ed associazioni, sociali, politiche e sindacali.

Art. 9 Deliberazioni.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Dirigente del Distretto, che si avvale della segreteria del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente. Di esse va data notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune che esprime il Presidente del Comitato per quindici giorni consecutivi. Copia dell'atto va consegnato ai Comuni facenti parte del Distretto che ne fanno apposita richiesta.

Art.10 Consultazione atti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione e di norma inviati ai Sindaci.

I componenti del Comitato hanno facoltà di prendere visione presso l'Ufficio di segreteria, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti depositati.

Art.11 Discussione ordine del giorno e chiusura.

Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima ogni componente il Comitato, può presentare ordini del giorno sull'argomento trattato.

Tali ordini del giorno vengono votati subito dopo la chiusura della discussione. Gli ordini del giorno devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente che ne dà lettura.

Gli emendamenti alle proposte in discussione devono essere depositati presso la segreteria un'ora prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta e consegnati al Segretario.

Il proponente può rinunciare in qualunque momento antecedente la votazione all'ordine del giorno e all'emendamento.

Art.12 Modalità di votazione.

Dichiarata chiusa la discussione l'argomento viene messo ai voti.

Ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni avvengono per appello nominale e in modo palese.

Coloro che si astengono dal voto o che dichiarano di non partecipare alla votazione non sono computati tra i votanti, mentre si computano ai fini della validità della seduta.

Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della stessa.

Art.13 Oneri.

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni di segreteria sono a carico dei Comuni e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.

Art.14 Decadenza ed incompatibilità.

I componenti del Comitato decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. Il Comune di appartenenza del componente provvede a nominare un nuovo rappresentante o suo delegato.

Qualora le assenze dei componenti il Comitato siano superiori a tre riunioni consecutive, senza che vi sia alcun sostituto, il Legale rappresentante dell'Ente Locale interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

Art.15 Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

Art.16
Revisione del Regolamento.

Le sue modifiche ed integrazioni devono essere approvate a maggioranza dei componenti il Comitato.